

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

### 18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

---

**Presidenza del Vice Presidente ZANGARA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo» (1336), già approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4  
CIMINO (PSI), relatore alla Commissione ... 2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (1336)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo», approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cimino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**CIMINO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 1993, affronta un problema largamente e, aggiungo, vivacemente dibattuto a livello politico-governativo, industriale, agricolo e sindacale a partire dalla metà degli anni Ottanta. Si tratta della utilizzazione dell'etanolo (alcool etilico) ottenuto da biomassa (grano, altri cereali, patate, eccetera), da miscelare con la benzina al posto del piombo. Il dibattito fu avviato in vista dell'entrata in vigore, dalla fine del 1989, della normativa CEE secondo cui gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in commercio benzina senza il piombo tetraetile, che è il maggiore responsabile dell'inquinamento atmosferico. Il dibattito è stato - ripeto - vivace ma anche controverso, ed ha visto confrontarsi diverse posizioni non solo all'interno del territorio nazionale, ma anche a livello comunitario.

Per sostituire il piombo, le strade da seguire sono due: una prima soluzione è aggiungere alla benzina un prodotto chimico detto Mtbe (metilterbutileter), un etere che eleva il potere ottanico del carburante senza provocare danni ambientali; la seconda alternativa è quella di miscelare la benzina con l'alcool etilico ottenuto mediante fermentazione dei vari prodotti agricoli, quali i cereali, le barbabietole, il sorgo zuccherino, e poi il topinambur.

Il motivo essenziale del vivace dibattito che ho prima richiamato è costituito dalla antieconomicità, ovvero - come ricorda il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera - dalla «scarsa competitività economica» del carburante di origine vegetale rispetto al corrispondente fossile. Nel 1985 si calcolava che a fronte di un costo di produzione di 440 lire per un litro di carburante di origine fossile (la cosiddetta benzina super) si aveva un costo di produzione di 948 lire per un litro di etanolo ottenuto dal grano; la differenza avrebbe dovuto essere sostenuta con quella spesa pubblica che la Comunità ha effettuato per sostenere l'eccedenza dei cereali ammassati nei silos.

Ricordo anche il confronto serrato tra il gruppo Ferruzzi-Gardini, sostenitore del sovvenzionamento pubblico dell'uso dell'etanolo (che in un particolare momento ha avuto anche il sostegno degli ambienti politici francesi, ma che ha trovato posizioni differenziate all'interno dei Gruppi politici italiani), e l'ENI, sostenitore dell'antieconomicità dell'etanolo che peraltro avrebbe messo fuori mercato tutti i prodotti ossigenati concorrenti producibili a costi competitivi, fra i quali gli «ossigenati fossili», come l'Mtbe, prodotti dall'ENI stesso.

Il Governo italiano, con il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, articolo 1-ter, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, e con successive norme legislative di proroga, ebbe ad avviare una fase sperimentale - si disse allora - di agevolazione fiscale per l'alcool etilico da usare in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazioni. Fase che si è esaurita il 31 dicembre 1992.

Col disegno di legge al nostro esame, il Governo - ritenendo che la produzione di etanolo, oltre a rispondere all'assillante problema delle eccedenze agricole ed alla necessità di ridurre le emissioni altamente inquinanti prodotte dalla combustione dei carburanti di origine minerale, potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza energetica dell'Italia dai paesi produttori di petrolio - propone di passare dalla fase sperimentale ad un progetto globale che consenta ricerca e sperimentazione indirizzata verso la selezione delle specie che maggiormente si prestano alla produzione di alcool. Nelle sue valutazioni e previsioni il Governo tiene anche conto degli effetti della politica comunitaria del *set aside no food*, consistenti nell'aumento delle superfici destinate a produzioni non alimentari.

Resta il problema dell'alto costo di produzione dell'etanolo di origine agricola, che il Governo propone all'articolo 1 di risolvere riducendo - per la produzione di alcool etilico e dei suoi prodotti ossigenati - l'imposta di fabbricazione sulle benzine senza piombo da lire 827 a lire 545,82 per litro (66 per cento di lire 827), con una riduzione d'imposta del 34 per cento (lire 281,18 per litro; lire 28.118 per ettolitro). Limitando l'agevolazione ad un quantitativo complessivo di 500.000 ettanidri di alcool etilico denaturato e supponendo che tutti i 500.000 ettanidri vengano destinati alla produzione di composti ossigenati dell'alcool stesso per un totale di 1.600.000 ettolitri, la minore entrata prevista per il 1993 è così calcolata: lire 28.118 per 1.600.000 ettolitri uguale a lire 44.988.800.000, cioè circa 45 miliardi. Aggiungo che l'originaria proposta della misura dell'imposta del 66 per cento dell'aliquota normale è stata portata dalla Camera dei deputati al 68 per cento.

Le agevolazioni saranno concesse tenuto conto di un programma sperimentale di utilizzazione dell'alcool definito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali che provvederà ad ottenere l'autorizzazione per l'esenzione fiscale al Consiglio delle Comunità europee. Sono inoltre previsti decreti ministeriali per disciplinare le condizioni e le modalità tecniche di concessione delle agevolazioni e per l'attuazione di controlli specifici sulle emissioni degli automezzi o degli impianti che utilizzino i carburanti in questione.

Il Governo (articolo 3) presenterà alle Camere una relazione sui risultati del programma sperimentale. Per coprire la minore entrata si riduce corrispondentemente il capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

Vorrei osservare che al comma 3 dell'articolo 1 occorre sostituire la dizione «Ministro dell'agricoltura e delle foreste» con «Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali», in base al vigente decreto-legge sul nuovo dicastero.

Pongo infine al rappresentante del Governo una questione di carattere generale. A mio avviso è opportuno riflettere sulla fase «sperimentale» proprio per le considerazioni che abbiamo espresso circa l'economicità; mi chiedo se questo non sia un modo surrettizio per alleggerire la presenza sui mercati di alcune produzioni.

Nel corso della discussione generale sarà possibile, grazie alle osservazioni che i colleghi vorranno svolgere, approfondire i singoli aspetti sui quali ho riferito.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Cimino per la puntuale e ampia relazione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOLLESA MARISA NUDDA**